



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "S. CECILIA"**  
00187 ROMA – VIA DEI GRECI 18  
C.F. N. 80203690583  
Tel 06-3609671-2-3 Fax n. 06-36001800 [www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

*Prot. n. 4979 del 16.04.2010*

**II DIRETTORE**

Vista la legge n. 508 del 21.12.1999;

Visto il D.P.R. n. 132 del 28.02.2003;

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica "S. Cecilia", in particolare l'art. 7, contenente disposizioni per il rinnovo del Consiglio Accademico;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 86 del 23.03.2007 avente ad oggetto: "Regolamento per le elezioni del C.A. del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma;

Ritenuto che non sussistono ragioni per modificare sostanzialmente il Regolamento citato;

Rilevato che il Consiglio Accademico dell'istituzione scade il 09.05.2010 e si deve pertanto procedere al suo rinnovo;

**DECRETA**

**ART. 1**

*(Indizione elezioni e calendario)*

Sono indette le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma per il triennio 2010-2013. Le modalità di candidatura e svolgimento sono quelle previste dalla deliberazione del Commissario straordinario n. 86 del 23.03.2007.

Le elezioni per i rappresentanti del Consiglio Accademico, valide per il triennio 2010/2013, sono indette per i giorni 10 e 11 maggio presso un unico seggio elettorale e con un'unica urna. Al fine di consentire la maggior affluenza possibile il seggio elettorale osserva il seguente orario:

10 maggio dalle 10.00 alle 18.00

11 maggio dalle 10.00 alle 16.00.

Al termine del secondo giorno il seggio elettorale procederà immediatamente e senza soluzione di continuità all'apertura dell'urna, allo spoglio delle schede ed alla verbalizzazione dei risultati.

Art. 2  
*(Elettorato attivo)*

L'elettorato attivo è attribuito a tutti i docenti di I e II fascia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero determinato di durata annuale, in servizio presso il Conservatorio.

Gli uffici del Conservatorio pubblicano l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto entro il giorno 28 aprile 2010

Eventuali omissioni ovvero indebite inclusioni saranno segnalate al Direttore fino a tre giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni elettorali. Il Direttore provvede, unitamente con l'Amministrazione, alle modifiche e/o alle integrazioni resesi necessarie.

Art. 3  
*(Elettorato passivo)*

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto concorre all'elezione per il Consiglio Accademico del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" il personale docente di ruolo, di I e II fascia, titolare di cattedra presso il Conservatorio, con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, di cui almeno un anno di servizio attivo prestato presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Nel computare gli anni di titolarità e di servizio si esclude l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni

Il possesso del requisito di ammissibilità è attestato, d'ufficio, dall'Amministrazione del Conservatorio. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso del requisito di titolarità e di servizio di cui al precedente comma, il Direttore lo esclude dalla competizione con decreto motivato.

Qualora il risultato elettorale determinasse la conferma consecutiva dell'intero organo oltre una volta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 4, comma 2, del DPR 132/2003, si procederà a nuove elezioni.

Art. 4  
*(Termini per le candidature)*

Le candidature dovranno essere presentate per iscritto, inviate a mezzo raccomandata ovvero consegnate a mano presso la segreteria amministrativa dell'istituzione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2010. Il candidato può allegare alla candidatura il curriculum personale. Può altresì allegare un proprio programma.

Entro il 27 aprile 2010 la Direzione amministrativa rende note le candidature, corredate dagli eventuali curricula e programmi, mediante affissione all'albo del Conservatorio.

È in facoltà di ciascun elettore di richiedere, a proprie spese, alla segreteria amministrativa, copia di suddetti documenti.

È fatta salva la facoltà dei candidati di far conoscere di propria iniziativa agli elettori la propria candidatura inviando eventualmente anche il curriculum personale ed il programma mediante consegna di plico a mano nei locali del Conservatorio nei consueti modi ovvero mediante spedizione al domicilio dell'interessato o al suo indirizzo internet, fatto salvo in tali ultime due ipotesi il rispetto delle norme vigenti sulla riservatezza dei dati personali.

Art. 5  
*(Pubblicità)*

L'Amministrazione favorisce la diffusione e la pubblicità di ciascuna candidatura.

A tal fine, il giorno 27 aprile 2010 è convocato il collegio dei docenti per la presentazione dei candidati. Nella stessa sede viene eletto il seggio elettorale di cui all'art. 8.

Art. 6  
*(Schede elettorali e materiale vario)*

Le schede elettorali, i verbali, i tabulati degli aventi diritto al voto e tutte le scritturazioni sono predisposte dall'Amministrazione del Conservatorio. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione della sede e devono essere apposti il timbro del Conservatorio e la firma del Presidente della Commissione elettorale.

Art. 7  
*(Seggio elettorale)*

Il seggio elettorale viene eletto in seno al Collegio docenti di cui all'art. 5

Il seggio elettorale è costituito da n. 03 docenti. Il Docente con più anzianità di servizio assume la Presidenza del seggio. Il seggio elegge al proprio interno il segretario verbalizzante. Non può essere membro del seggio elettorale il docente candidato.

Il Direttore, preso atto della determinazione del Collegio dei docenti, provvede immediatamente alla costituzione del seggio con proprio provvedimento.

Il seggio delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede annullate ovvero contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

Il seggio elettorale garantisce la regolarità e la segretezza delle operazioni di voto.

L'Amministrazione fornisce al seggio tutti i materiali necessari per le elezioni. In particolare al seggio deve essere consegnato:

1. L'elenco degli elettori;
2. Un numero di schede pari al numero degli elettori;
3. L'urna elettorale, sigillata;
4. Materiale di cancelleria;
5. n. 10 schede sigillate ciascuna in una distinta busta per eventuali sostituzioni.

Art. 8  
*(Operazioni di voto: modalità)*

Nei giorni nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con un documento di riconoscimento valido, e dopo aver apposto la propria firma nel tabulato degli aventi diritto al voto a fianco del proprio nominativo, ritira da un componente del seggio la scheda elettorale ed **esprime fino a un massimo di sette voti di preferenza**. Chiusa la scheda, il votante riconsegna la stessa al presidente il quale provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Il voto è individuale e segreto. Il voto deve essere espresso contrassegnando il nome del candidato prescelto. Sono nulle le schede che presentino l'indicazione di più di sette nominativi, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle sulle quali è stato apposto un qualsiasi segno di riconoscimento, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel seggio elettorale, il Presidente del Seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e procede ai seguenti adempimenti:

- a) Le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
- b) Viene verificato, in base ai tabulati degli aventi diritto al voto, il numero degli elettori che hanno votato. Questo deve corrispondere al numero delle schede presenti nelle urne;
- c) Si procede quindi allo scrutinio delle schede votate senza soluzione di continuità fino alla proclamazione degli eletti

Al termine dello spoglio, il presidente del Seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate coincide con il numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero di voti riportato da ciascun candidato. Tutto il materiale elettorale, le schede validamente votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, nonché il verbale dei lavori viene inserito in un plico e sigillato.

Art. 9  
*(Proclamazione degli eletti)*

Il seggio elettorale effettua le operazioni di cui all'art. 8 e formula la graduatoria finale. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, il seggio proclama gli eletti. Entro quindici giorni dalla proclamazione, con decreto del Direttore, le rappresentanze entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e vengono convocate per l'insediamento formale.

Art. 10  
*(Ricorsi)*

Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione all'albo dei risultati elettorali senza che siano stati presentati ricorsi da parte di soggetti interessati, la proclamazione degli eletti si intende confermata.

Sui ricorsi presentati decide, con proprio provvedimento motivato, il Direttore del Conservatorio.

Art. 11  
*(Decadenza)*

I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria dei votati.

In assenza di altri candidati votati ovvero eletti, si procede a nuove elezioni integrative.

Copia del presente decreto va affissa all'albo e pubblicata sul sito internet del Conservatorio.

F.to Il Direttore  
*M° Edda Silvestri*